

**COMUNE DI MANFREDONIA
(PROVINCIA DI FOGGIA)**

**ZONA A TRAFFICO LIMITATO
LOCALITA' SIPONTO**

DISCIPLINARE

Al fine di tutelare le esigenze degli abitanti e di coloro che frequentano la località balneare "Siponto" del Comune di Manfredonia, nonché di salvaguardare il territorio e la sicurezza della circolazione stradale e dei pedoni, si ritiene di dover procedere alla rilevazione elettronica degli accessi in ZTL tramite varchi telematici.

La ZTL in località Siponto sarà in funzione sia nei giorni feriali che festivi dei mesi di luglio ed agosto di ciascun anno solare, dalle ore 20,00 alle ore 02,00, come da Ordinanza Sindacale n. 41 del 07.07.2006, ed in eventuali ulteriori periodi che saranno disposti con specifica ordinanza, qualora l'Amministrazione Comunale dovesse ritenerlo opportuno.

Di seguito si riporta l'elenco delle tipologie di autorizzazioni che disciplinano il transito nella ZTL della località Siponto del Comune di Manfredonia.

Art. 1

Delimitazione dell'area

La ZTL del presente Disciplinare comprende Piazza S. Maria di Siponto ed è delimitata dalle seguenti vie:

- Viale Manfredonia angolo Piazza del Daino;
- Viale Console Claudio angolo Viale Papa Orsini;
- Viale Papa Callisto angolo Viale Console Claudio;
- Via Degli Eucalipti angolo Viale Console Claudio.

I varchi elettronici di controllo sono posizionati in Viale Console Claudio angolo Viale Papa Orsini e in Via Manfredonia angolo Piazza del Daino.

Art. 2

Orario di divieto

L'orario di divieto di transito e sosta nella ZTL è dalle ore 20,00 alle ore 02,00, ad eccezione del transito dei veicoli autorizzati.

Art. 3

Disciplina degli accessi alla ZTL

In deroga all'orario di divieto di cui all'art. 2, l'accesso sarà consentito ai soli veicoli autorizzati, eccetto durante lo svolgimento di eventi o manifestazioni debitamente autorizzati. Ogni mezzo in possesso di autorizzazione, dovrà esporre sul parabrezza, in modo ben visibile, il premesso contrassegno di transito che riporterà la targa del mezzo stesso ed il periodo di validità. Ogni

permesso o contrassegno, verrà inserito in un'apposita lista bianca (white list) gestita dal Comando di Polizia Locale.

Ai fini del presente provvedimento, come specificato nelle premesse, il permesso rilasciato per l'accesso alla ZTL è sempre un permesso di solo transito e non di sosta. È ammessa la sola fermata per consentire la salita e/o la discesa dei passeggeri o per esigenze di brevissima durata che non prevedono allontanamento del conducente dal veicolo e che non dovrà mai costituire intralcio alla libera circolazione stradale e dei pedoni o comunque essere in contrasto con le norme del Codice della Strada.

L'utente è sempre tenuto ad esporre il permesso cartaceo in modo leggibile ed in maniera visibile, sulla parte anteriore del cruscotto. La mancata esposizione ed il parziale e/o totale occultamento del permesso comporterà la violazione ai sensi dell'art. 158 commi 2 e 6 del Codice della Strada.

E' vietata la riproduzione del permesso cartaceo in tutte le forme possibili o anche la modifica manuale o meccanizzata dei dati o, comunque, qualsiasi manomissione dello stesso. La violazione a tale disposizione, a seconda delle ipotesi citate, potrà essere penalmente perseguibile.

Sono autorizzati a transitare senza autorizzazione i seguenti veicoli:

1. Mezzi delle Forze di Polizia, Polizia Locale e Ministero della Difesa, nonché veicoli di servizio degli Istituti di Vigilanza (si intende per veicolo di servizio, il mezzo la cui appartenenza all'istituto sia inequivocabilmente attribuibile per via dell'apposizione del logo istituzionale sulla carrozzeria del veicolo);
2. Taxi, NCC;
3. Veicoli di emergenza di sicurezza pubblica, e quelli adibiti al soccorso stradale;
4. Veicoli di servizio del Comune di Manfredonia, nonché veicoli di servizio degli enti e aziende gestori dei seguenti servizi pubblici e di pubblica utilità, dotati di logo aziendale apposto in maniera ben visibile sul veicolo: gas, illuminazione pubblica e distribuzione dell'energia elettrica, acqua, fogna, telefonia, trasporto pubblico urbano (previa comunicazione degli identificativi dei veicoli al Comando di Polizia Locale);
5. Carri funebri limitatamente al trasporto salma;
6. Veicoli degli invalidi possessori di regolare contrassegno (di cui all'art. 188 del C.d.S. ed art. 381 Reg. di attuazione), che abbiano preventivamente registrato la propria targa secondo le modalità previste dall'art. 4.

Su tutti i permessi saranno indicate prescrizioni e limitazioni in relazione al percorso più breve da seguire per il raggiungimento del luogo di destinazione, per il senso di percorrenza e rispettando la segnaletica.

Art. 4

Casistica accessi e tipologie permessi

Eccetto le categorie di soggetti per le quali la legge riserva diritti speciali (autorizzazioni a veicoli di pubblica utilità, concessioni ai diversamente abili etc.), elemento essenziale per ottenere un'autorizzazione al transito in ZTL senza alcuna limitazione oraria, eccetto durante lo svolgimento di eventi o manifestazioni debitamente autorizzati, è la proprietà o la disponibilità ad uso esclusivo di un'area privata, ovvero, di un posto auto o garage detenuto a qualunque titolo.

Ai fini del presente provvedimento per uso esclusivo s'intende la disponibilità e l'utilizzo di un posto auto di stazionamento esclusivamente a servizio del veicolo del richiedente, indipendentemente dal titolo di proprietà.

Laddove il numero dei posti auto in proprietà, in rapporto di uno a uno con il numero dei veicoli posseduti, venga ceduto ad uso esclusivo a favore di terzi a qualunque titolo, il soggetto perderà il diritto di accedere alla ZTL.

Ai fini del presente provvedimento, per posto auto s'intende un'area di dimensioni adeguate allo stazionamento o di 1 autoveicolo o di 2 motoveicoli o di 3 ciclomotori a due ruote.

La proprietà del posto auto è soggetta a regime di autocertificazione. La proprietà è regolata dal codice civile italiano dagli artt. 832 e seguenti.

La disponibilità del posto auto ad uso esclusivo, invece, dovrà essere sempre documentata, anche ove la stessa sia in comodato d'uso gratuito mediante dichiarazione sottoscritta dal proprietario. La disponibilità è regolata nel codice civile italiano dagli artt. 1140 e seguenti.

1 – Residenti – permesso tipo “R”

Ogni nucleo familiare residente, avrà titolo a n. 1 contrassegno di tipo “R”, sul quale potranno essere riportati i veicoli pari al numero di posti auto di cui ai commi precedenti (compresi i ciclomotori ed i motocicli) ed alle seguenti condizioni:

- a) Il cittadino dovrà avere la residenza anagrafica nell'ambito dell'area di cui all'art. 1;
- b) Il veicolo dovrà essere di proprietà del residente o di un parente facente parte dello stesso nucleo familiare, oppure intestato ad azienda della quale il residente è titolare. Nei casi di veicoli utilizzati in locazione finanziaria o leasing, in conformità agli artt. 91 e 94 del vigente C.d.S., dovrà essere allegata copia del contratto o dichiarazione sostitutiva di atto notorio, indicante la scadenza del contratto.

2- Domiciliati – permesso tipo “R”

I proprietari di immobili ubicati nella ZTL presso i quali sono domiciliati e non residenti e coloro i quali sono domiciliati presso un'abitazione sita nella ZTL, in possesso di contratto d'affitto o similari, hanno titolo a n. 1 contrassegno di tipo “R”, sul quale potranno essere riportati i veicoli pari al numero di posti auto di cui ai commi precedenti (compresi i ciclomotori ed i motocicli) e soggiacciono alle medesime condizioni di cui al comma 1, lett. b).

3 - Autoveicoli al servizio di persone diversamente abili

I titolari di contrassegno unificato per disabili europeo residenti nel Comune di Manfredonia, dovranno fornire al Comando di Polizia Locale, secondo le modalità indicate all'art. 5, gli identificativi dei veicoli (targa, marca, modello), al massimo n. 2, al fine di consentire il passaggio attraverso i varchi d'ingresso controllati elettronicamente. L'accesso con veicoli diversi da quelli indicati, dovrà essere comunicato preventivamente al Comando di Polizia Locale, se possibile, o comunque non oltre le 24 ore dal transito in ZTL.

I titolari di contrassegno unificato per disabili europeo non residenti, dovranno comunicare preventivamente, se possibile o, comunque, non oltre le 24 ore dal transito in ZTL, gli identificativi dei veicoli (targa, marca, modello), il nominativo del titolare ed il numero del contrassegno unificato per disabili europeo. Tale comunicazione potrà avvenire telefonicamente (all'apposito numero verde indicato sulla segnaletica di varco e, in caso di mancato funzionamento dello stesso, al numero telefonico della Centrale Operativa del Comando di Polizia Locale) e dovrà essere seguita successivamente dall'invio,

anche a mezzo fax e/o PEC, di copia della carta di circolazione del veicolo, del contrassegno unificato per disabili europeo e del documento di riconoscimento del titolare.

4 - Medici – Permesso tipo “M”

I medici regolarmente iscritti all’Ordine Professionale che abbiano necessità, dimostrabile documentalmente, di effettuare visite urgenti presso il domicilio dei pazienti residenti/domiciliati nella ZTL, hanno diritto a n. 1 contrassegno di tipo “M”, sul quale potranno essere riportate fino a due veicoli. L’accesso in ZTL di uno dei due veicoli, esclude il transito per gli ulteriori veicoli autorizzati.

A tale categoria è consentita la sosta per il tempo strettamente necessario alla prestazione della visita medica, senza arrecare intralcio alla circolazione stradale e pedonale, nel rispetto della segnaletica stradale vigente e delle norme previste dal Codice della Strada.

5 – Permessi temporanei tipo “T”

Si tratta di permessi temporanei, rilasciati:

- a chi, occasionalmente e per un tempo predeterminato, ha la necessità di accedere con un veicolo all’interno della ZTL, in un’area privata, posto auto o garage detenuto da un residente o domiciliato, in possesso di permesso di tipo “R”, che disponga di posti auto non assegnati a propri veicoli, ai sensi dei disposti commi precedenti;
- veicoli ospiti di strutture ricettive ubicate all’interno della ZTL. Consente il solo transito per raggiungere la struttura, se dotata di aree private di parcheggio o, qualora non ne disponga, consente la sola fermata per il carico/scarico dei bagagli;
- eventuali casistiche residuali, non elencate nel presente provvedimento, verranno valutate dopo l’esame di una preventiva istanza.

Deve essere richiesto preventivamente presso il Comando di Polizia Locale, secondo le modalità di cui all’art. 5 del presente Disciplinare.

6 – Deroghe speciali

Eventuali accessi non preventivamente autorizzati per situazioni di inderogabile e comprovata emergenza, dovranno essere obbligatoriamente seguiti da presentazione di apposita documentazione e giustificazione, entro 24 ore dal transito nella ZTL, al Comando di Polizia Locale, finalizzata ad interrompere il procedimento sanzionatorio.

Resta inteso che qualunque documentazione pervenuta in difformità o incompleta, non sarà ritenuta idonea ai fini della positiva istruttoria dell’autorizzazione differita e pertanto comporterà violazione all’art. 7 commi 9 e 14 C.d.S. (accesso abusivo in ZTL).

L’urgenza, ai fini del presente provvedimento, disciplina solo i casi di necessità ed urgenza strettamente legati ad eventi estemporanei non previsti ed imprevedibili. L’urgenza è assoggettata all’autorizzazione differita, che ai fini del presente provvedimento, è l’autorizzazione al transito rilasciata a seguito di positiva istruttoria del Responsabile del Procedimento, successivamente all’avvenuto ingresso in ZTL e alla comunicazione trasmessa direttamente presso il Comando di Polizia Locale, via fax o tramite PEC al seguente indirizzo: polizialocale@comunemanfredonia.legalmail.it, entro e non oltre 24 ore successive a quelle in cui è avvenuto l’accesso.

Art. 5

Modalità per il rilascio del contrassegno

Per il rilascio del contrassegno dovrà presentarsi apposita dichiarazione in carta semplice, secondo la modulistica rilasciata dal Comando di P.L. e scaricabile dal sito istituzionale dell'Ente www.comune.manfredonia.fg.it " nella sezione "Zona traffico limitato, che si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni presentate e informare l'A.G. per quelle risultanti mendaci.

Alla richiesta, sia in caso di primo rilascio che in caso di rinnovo e di rilascio di duplicato per sostituzione, dovrà essere allegata ricevuta del pagamento di € 5,00 da effettuare presso la Tesoreria Comunale della Banca Popolare di Milano o su c.c.p n. 13669718 intestato al Comune di Manfredonia, specificando la causale del versamento.

Tale richiesta, corredata della documentazione necessaria, potrà essere presentata direttamente presso l'Ufficio Protocollo dell'Ente o inviata via PEC. Il ritiro del permesso è da effettuarsi esclusivamente presso gli uffici del Comando di P.L. .

Il procedimento istruttorio per l'incompleta compilazione dell'istanza o la mancanza dei suoi allegati, seguirà la disciplina nazionale ex L. 241/90 e ss.mm.ii.

Art. 6

Validità, restituzione e sostituzione dei contrassegni

a) Validità dei contrassegni

I contrassegni, sia di tipo "R" che di tipo "M", hanno scadenza annuale, con possibilità di rinnovo, fermo restando il permanere delle condizioni oggettive ed i requisiti soggettivi per i quali sono stati rilasciati. Venendo meno tali requisiti, accertabili anche d'ufficio, è fatto obbligo al titolare di restituire il suddetto permesso per non incorrere nelle sanzioni previste.

I contrassegni di tipo "T" hanno validità temporanea, indicata sugli stessi.

b) Restituzione dei contrassegni

I contrassegni debbono essere restituiti al Comando di P.L., alla data di scadenza, ad eccezione di quelli temporanei e, comunque, qualora non sussistano più i requisiti che hanno dato luogo al rilascio.

c) Sostituzione dei contrassegni

Il titolare è tenuto a richiedere la sostituzione dei contrassegni nei seguenti casi:

- Cambiamento della targa (restituendo il contrassegno e presentando documenti del nuovo veicolo);
- Deterioramento che ne causi l'illeggibilità (restituendo il contrassegno);
- Furto o smarrimento (è necessario presentare denuncia alle Autorità di P.S. e chiedere il rilascio di duplicato).

La richiesta di sostituzione e di rilascio di duplicato deve essere effettuata secondo le modalità indicate all'art. 5.

Art. 7

Disposizioni finali e transitorie

In caso di uso improprio del contrassegno, il Comando di P.L. procederà alla revoca dello stesso. L'uso dei contrassegni dovrà avvenire comunque nel rispetto del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive

modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, Regolamento di esecuzione, secondo le prescrizioni e limitazioni della segnaletica verticale ed orizzontale. Le trasgressioni al presente Disciplinare della ZTL saranno sanzionate secondo quanto previsto dal vigente CdS.

Fatta salva la comunicazione di notizia di reato alla Procura della Repubblica, ai sensi dell'art. 347 del Codice di Procedura Penale, in caso di accertamento di contraffazione dell'autorizzazione o di altra fattispecie di rilevanza penale, l'uso improprio di permessi (transito in zone non consentite, o su veicolo diverso, uso di fotocopia, sosta con veicolo cui è consentito solo il transito, uso di permesso scaduto di validità), oltre alle sanzioni previste dal comma 2 dell'art. 158 del D.Lgs. 30/4/1992 n° 285 e successive modifiche ed integrazioni, può dar luogo anche alla revoca del permesso.

In caso di illeggibilità o deterioramento del contrassegno, sarà compito del titolare provvedere alla sostituzione, presentando istanza al Comando di P.L., secondo le disposizioni di cui all'art. 5. L'eventuale illeggibilità di tutti i dati identificativi del contrassegno, comporterà l'applicazione della relativa sanzione prevista dal CdS.

Le comunicazioni da inoltrare presso il Comando di P.L. potranno effettuarsi ai seguenti numeri:

-numero verde indicato sulla segnaletica stradale ubicata ai varchi

-tel. 0884 581014

-fax 0884 512143

oppure tramite PEC al seguente indirizzo: poliziale@comunemanfredonia.legalmail.it

Il presente Disciplinare emanato per il funzionamento della ZTL della località Siponto, entrerà in vigore successivamente all'apposizione della relativa segnaletica stradale e all'emissione della specifica ordinanza ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs.30 aprile 1992, n. 285 e del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. Nel periodo transitorio di 30 giorni dalla data di attivazione dei varchi, viene previsto un periodo di preesercizio da realizzare sotto il controllo diretto della Polizia Locale.